

## **TI\_GERICHTE 16.2003.56 vom 13. Juni 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2003.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.56)

FR: TI\_GERICHTE 16.2003.56 du 13 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2003.56 del 13 giugno 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.06.2003  
16.2003.56

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.56 Lugano 13 giugno 2003 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 13 maggio 2003 presentato da \_\_\_\_\_ Contro la sentenza 7 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 25 marzo 2003 nei confronti di \_\_\_\_\_ Rappr. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 603.- nonché il rigetto definitivo dell'opposizione da lei interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Bellinzona, domande respinte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto in diritto: che con istanza 25 marzo 2003 \_\_\_\_\_, basandosi sul contratto di locazione sottoscritto il 12 marzo 1999 con \_\_\_\_\_, ha convenuto in giudizio la conduttrice al fine di ottenere il pagamento di fr. 603.- a titolo di spese accessorie per il periodo 1999/2000, domanda alla quale quest'ultima si è opposta; che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza, dopo aver constatato che la decisione negativa dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di \_\_\_\_\_ sulla stessa questione è rimasta senza impugnazione; che nel merito il primo giudice ha comunque ritenuto il credito dell'istante estinto per compensazione con il credito di fr. 1'075.- fatto valere dalla convenuta e relativo alle spese di tinteggio dalla stessa sopportate alla fine della locazione sulla base di una clausola contrattuale nulla; che con scritto 13 maggio 2003 l'istante insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 maggio 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente ad accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di pagamento delle spese accessorie, opponendosi a qualsiasi compensazione con le spese di tinteggio che la convenuta ha ritenuto lei stessa di dover eseguire; che a prescindere da qualsiasi considerazione circa il benfondato della sua tesi (peraltro irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede, ossia in contrasto

con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le allegazioni del ricorrente non permettono di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge, dovendosene concludere alla nullità dell'impugnazione; che oltre a non aver manifestato nessuna critica nei confronti del giudizio del segretario assessore ( Cocchi/ Trezzini , CPC–TI, art. 329, m. 5), il ricorrente non ha neppure formalmente chiesto l'annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione ( Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487); che comunque, mentre la decisione impugnata si fonda sia su un motivo di sostanza (la compensazione del credito), sia su un motivo formale (il passaggio in giudicato della decisione riguardante il credito principale), il ricorrente non eccepisce nulla su questo secondo aspetto; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 13 maggio 2003 di \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.